



Prot. n. 1427

L'Aquila 9 maggio 2018

Al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo  
[presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)  
lodicoalucianopresidente@regione.abruzzo.it

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo  
DPC022-Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica, di Culto) Ufficio Edilizia  
Scolastica e di Culto  
Al Responsabile Ing. Emidio Primavera  
Al Dirigente Dott. Silvano Bianchi  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc022@pec.regione.abruzzo.it)

ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI  
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
VIA DI RIPETTA, 246  
00186 ROMA  
[protocollo@pec.avcp.it](mailto:protocollo@pec.avcp.it)

Agli Ordini degli INGEGNERI della REGIONE ABRUZZO

LORO SEDI

Agli ORDINI ARCHITETTI della REGIONE ABRUZZO

LORO SEDI

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
VIA IV NOVEMBRE, 114  
00187 ROMA  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020 Art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca.

Segnalazione criticità.

Questo Ordine Provinciale degli Ingegneri ha avuto modo di visionare l'avviso in oggetto, e, come già capitato con frequenza in altri episodi analoghi, ha riscontrato nell'avviso elementi di criticità che evidenziano violazioni della norma nazionale di riferimento.

In particolare, l'art. 4 dell'avviso al sesto capoverso recita << *Nel caso di ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione le spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori vengono riconosciute nel limite del 6% - 8% dell'importo dei lavori a base d'asta incrementato degli oneri relativi alla sicurezza, iva e contributi previdenziali esclusi, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Presidente della Regione Abruzzo prot.*





189416/SQ in data 17.7.2015.>> violando di fatto quanto previsto dall'art. 24 comma 8 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici: << 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.>>.

Il comma 8 dell'art.24 del D. Lgs. 50/2016 prevale sul comma 3 dell'art. 1 del D.M. 26/06/2016 del Ministero della Giustizia, in quanto norma posta su un gradino più basso che non può porsi in contrasto col comma 8 dell'art. 24 del Codice degli Appalti.

Ne l'Amministrazione può, nell'avviso, prima ritenere <<ammissibili a contributo tutte le voci di quadro economico coerenti con il dettato normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.>> e poi riconoscere per i soli soggetti esterni << .... le spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori vengono riconosciute nel limite del 6% - 8% dell'importo dei lavori a base d'asta ....>>, soggetti che fra l'altro dovranno concorrere ad una gara per l'affidamento del servizio che prevede offerte ribassate.

Inoltre la Circolare del Presidente della Regione Abruzzo prot. 189416/SQ in data 17.7.2015 deve ritenersi inefficace poiché la stessa è stata redatta richiamando legislazione alla data dell'avviso abrogate quali il D.M. 143/2013 che ha cessato la sua validità il 26/07/2016 e il D. Lgs. 163/2006 abrogato il 19/04/2016.

Rilavando, quindi, le criticità dell'avviso in oggetto si chiede al Presidente della Giunta Regionale di modificare l'avviso all'art. 4 sesto capoverso nel senso di considerare riconoscibili le spese tecniche per progettazione e Direzione dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e pertanto il sesto capoverso dell'art. 4 dell'avviso andrebbe sostituito dal seguente:

<<Nel caso di ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione le spese tecniche relative a progettazione, Direzione lavori ed alla definizione dei costi secondo l'All. XV al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. da non sottoporre a ribasso vengono riconosciute nel limite determinato dal corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal DM 17/06/2016 che considera il corrispettivo determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso. >>.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono  
cordiali saluti.

Il Presidente  
Ing. Pierluigi De Amicis

